

REGOLAMENTO (CE) N. 132/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1998

che fissa le modalità di applicazione della riduzione dell'aliquota prevista dal regolamento (CE) n. 2345/97 del Consiglio per taluni bovini vivi e che modifica i regolamenti (CE) n. 1462/95 e n. 1119/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2345/97 del Consiglio, del 24 novembre 1997, relativo ad una riduzione dell'aliquota applicabile alle importazioni di taluni bovini vivi nel quadro del contingente tariffario OMC⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1462/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1995-30 giugno 1996)⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 425/96⁽⁶⁾, prevede una riduzione a 399 ECU/t dell'aliquota del dazio applicabile all'importazione, nel 1995/1996, di taluni animali vivi originari della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria;

considerando che, in virtù dei regolamenti (CE) n. 3066/95 e n. 1926/96, la Commissione è stata autorizzata

a ridurre a 399 ECU/t l'aliquota del dazio applicabile a taluni animali vivi originari dei paesi summenzionati, nonché dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, importati nel periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 nel quadro del regolamento (CE) n. 1119/96 della Commissione, del 21 giugno 1996, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1996-30 giugno 1997)⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 29/97⁽⁸⁾; che è opportuno concedere tale riduzione alle importazioni in questione;

considerando che il regolamento (CE) n. 2345/97 prevede che ogni riduzione del dazio all'importazione applicabile nel quadro dei contingenti tariffari di cui ai regolamenti (CE) n. 1462/95 e n. 1119/96 sia estesa a tutte le importazioni effettuate nel quadro di tali contingenti; che occorre pertanto disporre il rimborso degli importi del dazio versati in eccesso per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1997 nel quadro di detti contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1462/95 è sostituito dal seguente:

«2. Il dazio d'importazione applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è di 399 ECU/t, maggiorato del 16 % ad valorem.

L'applicazione di tale aliquota del dazio è subordinata alla condizione che gli animali importati vengano ingrassati nello Stato membro d'importazione per un periodo di almeno 120 giorni.»

2. All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1119/96, l'importo di «582 ECU» è sostituito dall'importo di «399 ECU».

⁽¹⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 60 del 9. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 149 del 22. 6. 1996, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 17.

Articolo 2

Per le importazioni effettuate sulla base dei titoli rilasciati nel periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1997 nel quadro dei regolamenti di cui all'articolo 1, la differenza tra l'importo di 582 ECU e quello di 399 ECU è rimborsata, su richiesta degli operatori, dietro presentazione della dichiarazione di immissione in libera circolazione per l'importazione in causa, nonché dell'attestato rilasciato

conformemente al disposto dell'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93, e ove del caso, di una copia certificata conforme del titolo d'importazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
